

La conciliazione obbligatoria «taglia» i costi

Tariffe giù di un terzo se il tentativo di accordo è imposto dalla legge

Andrea Maria Candilli

Liberalizzazione delle tariffe, sanzioni per chi cerca di evitare di sedersi al tavolo della negoziazione, maggiori garanzie sulla professionalità degli arbitri. Insomma, intorno alla mediazione, quale alternativa al giudizio ordinario, si sta costruendo una autentica «operazione convenienza». L'obiettivo è approntare un meccanismo che non faccia rimpiangere nulla della via tradizionale alla composizione delle liti, cioè delle aule di giustizia. Un compito sulla carta non impossibile. Soprattutto quando caratteristica della mediazione (in vigore ormai da oltre un anno e mezzo) è la certezza: quattro mesi per giungere al verbale di conciliazione, in un giudizio ordinario vengono consumati per depositare appena un paio di memorie.

Eppure non sembra bastare. Si è sognate di «cercare» le metriche di cittadini, finalmente in possesso di uno strumento in grado di «sfornare» giustizia in tempi rapidi, dietro gli sportelli degli organismi di mediazione. E questi ultimi, stando alla corsa che ha fin qui portato più di 500 soggetti a ottenere il nullaosta, oltre a consegnarlo ci hanno anche creduto. Ma le cose non stanno così. Perché anche la mediazione prevede, al pari delle procedure in tribunale, la partecipazione di un attore e perlopiù di un convenuto. Che qui si chiamano istante e aderente. Il primo è quello che porta la sua domanda presso uno degli organismi accreditati: il secondo «adesisce» o meno alla chiamata. L'intero processo in questo triangolo: tu legittimamente mi inviti, io altrettanto legittimamente non mi presento, ci si vede in tribunale.

Già la formulazione originaria (disegnata con il Dlgs 28/2010, in attuazione del capitolo «deleghe» della legge 69/2009), il Calderone che contiene anche la riforma del processo civile oltre ai pletti

per il recente riordino dei riti) tentava di spezzare questo loop. Innanzitutto prevedendo, per alcune materie, il passaggio dal mediatore quale «condizione di procedibilità». Un filtro prima del giudizio ordinario, al quale non si può accedere se non dopo aver tentato la via dell'accordo stragiudiziale. Tutte le liti che trovano composizione in questo modo, escono dal girone dantesco della giustizia ordinaria. Un obiettivo mica da ridere, ma fin da subito si è capito che solo l'obbligo - non ancora definitivamente compiuto, perché per le centinaia di migliaia di liti con i vicini di casa e di controversie in materia di r.c. auto scatterà dal prossimo marzo - non sarebbe bastato. Così, oltre ai benefici fiscali che non fanno mai male, è stato infilato pure qualche piccolo espediente per rendere la fuga dalla mediazione più rischiosa. Ad esempio, si è detto che della mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice ne tiene conto nel successivo giudiz-

zio. Si è ostacolato il rifiuto alla proposta del mediatore facendo leva sul portafoglio, mettendo cioè in gioco le spese processuali: nel caso in cui l'eventuale giudizio risulterà si chida con lo stesso risultato proposto dall'arbitro, il vincitore che ha detto no al mediatore paga le spese anche per chi ha perso. Insomma, una «sanzione» per la sterile messa in moto della macchina ordinaria.

A questo apparato di base il legislatore ha aggiunto altri tasselli - contenuti nel Dm 145/2011 e nella legge 148/2011, spiegati nelle pagine di questo dossier - per tentare di rendere più appetibili il piatto della mediazione e meno vantaggioso il ricorso al giudice ordinario. Innanzitutto i costi. Recenti ritocchi ai regolamenti ministeriali - il Dm 180/2010 - hanno cancellato alcune irrazionalità della disciplina e hanno anche abbassato i costi. Ad esempio, nelle procedure in contumacia - quando nessuna delle controparti si presenta - l'indennità per l'organismo va ridotta a 40 euro per le cause fino a mille euro di valore e a 50 euro per le altre (prima era prevista la riduzione di un terzo degli importi). E poi concessa agli organismi di mediazione la possibilità di derogare ai minimi tabellari fissati dal ministero.

Più onerosa diventa la mancata partecipazione alla mediazione nelle controversie per cui c'è l'obbligo: il giudice «condanna» a versare una somma pari al contributo unificato (la tassa di accesso alla giustizia) previsto per quel tipo di causa. E infine ce n'è anche per i mediatori. Accusato il legislatore di essere stato troppo morboso, quanto a requisiti professionali, si è modificata la parte del tirocinio, con l'obbligo per il matricole di partecipare a venti mediazioni. Stesso discorso anche per l'aggiornamento biennale dei veterani.

L'ULTIMO RINVIO

O è a pagamento o è obbligatoria. Le due cose, secondo il giudice di pace di Catanzaro, non possono coesistere. E così la disciplina della mediazione torna ancora una volta davanti alla Corte costituzionale. Secondo il giudice di pace, la mediazione può essere obbligatoria oppure onerosa, ma non le due cose insieme, altrimenti è incostituzionale. All'origine del rinvio il contrasto tra due avvocati per la restituzione di alcuni libri concessi in comodato: la questione centrale è se tale tipo di lite debba passare o meno per la mediazione obbligatoria

a.candilli@fsel.e24ore.com

Quattro mesi per chiudere la partita



I TEMPI

4
Mesi

La mediazione non può durare più di 4 mesi

15
Giorni

Il primo incontro entro 15 giorni dalla domanda



GLI OBBLIGHI

2011

Il 21 marzo 2011 è scattato il primo obbligo

2012

Dopo 12 mesi tranne di obbligatorietà



ORGANISMI ACCREDITATI

517

Sono finora oltre 500 gli organismi di mediazione che hanno ottenuto l'ok dal ministero della Giustizia ai quali spettano compiti di vigilanza

La domanda riceveva prima «sceglie» l'ente

La mediazione è figlia della riforma del processo civile dell'estate 2009. Nata con l'obiettivo di ridurre il carico degli uffici giudiziari punta soprattutto sulla velocità. Chiunque vi può accedere per la conciliazione di una controversia civile e commerciale. È sufficiente depositare la domanda presso uno degli organismi riconosciuti. Se, sulla stessa questione, sono depositate più domande, la mediazione si svolgerà presso l'ente che per primo ha ricevuto l'istanza



I COSTI

65
Minimo

La tariffa per liti fino a 1.000 euro di valore

9.200
Massimo

Cause oltre 5 milioni di euro: la classe più alta

40
L'arrivo

Davversare alla domanda e all'adesione

Minimi derogabili

Ciascuna delle parti deve sostenere le spese di avvio del procedimento (400 euro) e quelle di mediazione. Gli importi indicati nella tabella contenuta nel regolamento ministeriale (Dm 180/2010), che vanno da 65 a 9.200 euro in base al valore della controversia, valgono solo per gli organismi «pubblici». Quelli privati hanno un proprio tariffario, che deve essere comunque approvato dal ministro della Giustizia. I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti. È prevista la riduzione di un terzo da applicare alle indennità nei casi in cui la mediazione è obbligatoria

Lo sbruttamento

Il milleproroghe di fine 2010 ha sdogliato l'entrata in vigore

Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria (non si può cioè accedere al giudizio ordinario se non si è prima tentato l'accordo) nelle liti su diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitti di addebi, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'obbligo per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stato invece differito al 20 marzo 2012



Niente «registro»

Il decreto legislativo 28/2010 che disciplina la mediazione ha introdotto anche misure per incentivarne l'uso. Ad esempio, alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro e, in caso di insuccesso della mediazione, 250 euro. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50 mila euro. La mediazione è poi gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio


BENEFICI FISCALI

500

Previste anche agevolazioni fiscali alle parti che utilizzano la mediazione: ad esempio, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a 500 euro

Per gli Ordini basta l'istanza

Una vera e propria corsa all'accreditamento è quella alla quale abbiamo assistito nei primi mesi di applicazione delle nuove norme. In poco tempo gli organismi che hanno avuto il nullaosta dal Ministero ha superato la soglia delle 500 unità. A questi bisogna poi affiancare i 214 enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori. Anche gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza: tali enti insieme a quelli delle camere di commercio sono iscritti nel registro a semplice domanda



TIROCIINO ASSISTITO

20

Recenti modifiche hanno introdotto l'obbligo di tirocinio assistito: 20 mediazioni in un biennio

Il kit dell'arbitro

Il mediatore deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale e deve essere iscritto a un ordine o collegio professionale. Deve avere una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, presso gli enti di formazione, nonché la

partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. Deve possedere anche requisiti di onorabilità